



Scheda

Esenzione dalla tassa degli impianti di cogenerazione con impegno di riduzione

Data

8 giugno 2018

1 Introduzione

Dal 1° gennaio 2018 i gestori di impianti di cogenerazione fossili possono essere esonerati dalla tassa sul CO₂ per i combustibili fossili utilizzati per la produzione di elettricità. Tale regolamentazione si applica agli impianti con una potenza termica compresa tra 0,5 e 20 megawatt.

Per le imprese che hanno sottoscritto un impegno di riduzione secondo l'articolo 31 della legge sul CO₂ («nonSSQE») e che gestiscono un impianto di cogenerazione, il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una disposizione transitoria valida sino a fine 2020. Se una tale impresa produce rispetto al 2012 almeno 1,22 gigawattora in più di elettricità fossile utilizzata al di fuori dell'impresa, l'impianto di cogenerazione può, su richiesta, essere escluso dall'impegno di riduzione. L'obiettivo della disposizione transitoria è evitare che le imprese con impegno di riduzione rinuncino a una produzione elevata di elettricità con un impianto di cogenerazione, poichè temono di dover adottare misure di compensazione supplementari obbligatorie per poter rispettare l'impegno oppure di dover versare una sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso.

Gli impianti di cogenerazione finora esentati integralmente dalla tassa sul CO₂ a seguito dell'impegno di riduzione, ora, a seguito della distinzione, lo sono solo parzialmente:

- la tassa sul CO₂ deve ora essere pagata per la parte di combustibili fossili utilizzata nell'impianto di cogenerazione attribuibile alla produzione di calore;
- il 100 per cento della tassa sul CO₂ sarà rimborsata per la parte di combustibili fossili utilizzata nell'impianto di cogenerazione per la produzione comprovata di elettricità. La Confederazione può chiedere il rimborso del 40 per cento dell'importo restituito se il gestore dell'impianto non riesce a fornire la prova che entro la fine del 2020 ha utilizzato fondi per un importo corrispondente a questo 40 per cento per misure volte a migliorare l'efficienza energetica.

La **domanda di adeguamento dell'impegno di riduzione** deve essere inoltrata all'UFAM entro il **31 maggio dell'anno successivo**.

2 Criteri per l'adeguamento dell'impegno di riduzione

Su domanda, l'UFAM adegua l'impegno di riduzione delle imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e chiede la restituzione della tassa sul CO₂ di cui all'articolo 96a dell'ordinanza sul CO₂ se:

- uno o più impianti di cogenerazione hanno ciascuno una potenza termica di almeno 0,5 e al massimo di 20 megawatt;
- con uno o più impianti di cogenerazione sono stati prodotti, rispetto all'anno di riferimento 2012, 1,22 gigawattora supplementari di elettricità utilizzando combustibili fossili;
- l'elettricità supplementare prodotta è stata utilizzata al di fuori dell'impresa sottoscrivendo un impegno di riduzione;
- l'impianto è concepito essenzialmente per produrre calore;
- è rispettata l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico.

La domanda di esclusione dell'impianto di cogenerazione dall'impegno di riduzione deve essere inoltrata per posta all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo (p. es. entro il 31 maggio 2019 per un adeguamento al 1° gennaio 2018). Deve contenere le seguenti informazioni:

- il nome dell'impresa nel cui perimetro si trova l'impianto di cogenerazione da escludere;
- le emissioni di CO₂ nel 2012 generate dalla produzione misurata di elettricità immessa in rete;
- l'evoluzione annuale delle emissioni di CO₂ generate dalla produzione misurata di elettricità immessa in rete.

Per l'esclusione di un impianto di cogenerazione dall'impegno di riduzione si prega di contattarci via e-mail all'indirizzo co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch.